



Servizio Bilancio



Documento n. 3 - 2024

Nota di lettura al
disegno di legge n. 717

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2
"Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2024/2026"

XVIII Legislatura – 8 aprile 2024



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. I CONTENUTI DELL'ACCORDO FINANZIARIO STATO-REGIONE DELL'OTTOBRE 2023	4
BOX 1 REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DALL'ACCORDO	6
3. I RILIEVI DEL MEF CON RIGUARDO AI CONTENUTI DELLA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO PER IL CICLO 2024-2026	6
4. LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 9 DEL 2024 E LA DELIBERAZIONE N. 3/2024/PARI DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA	8
BOX 2 LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONCERNENTE L'ARPA (CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 1 DEL 2024)	9
BOX 3 LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE	9
4.1. I contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 2024	11
4.2. La deliberazione n. 3/2024/PARI	12
5. IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SECONDO IL PIANO DI RIENTRO	12
BOX. 4 LA DISCIPLINA SUL PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 118 DEL 2011	13
BOX. 5 LA NORMA DEROGATORIA SUL PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO AI SENSI DEL D.L. 18 OTTOBRE 2023, N. 145	17
BOX. 6 LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL 24 FEBBRAIO 2024 SUL GIUDIZIO DI PARIFICA DEL RENDICONTO DELLA REGIONE 2020	19

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 717
Titolo	Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026"
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Bilancio
Relazione tecnica	Sì

1. PREMESSA

Il disegno di legge di iniziativa governativa recante "Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 *'Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026'*", approvato dalla Giunta regionale il 21 marzo 2024 con delibera n. 109, trasmesso in Assemblea il 22 marzo 2024 e assegnato per l'esame alla Commissione Bilancio in data 25 marzo 2024, consta di due articoli, più la disposizione di entrata in vigore, unitamente agli allegati (fra i quali il nuovo piano di rientro dal disavanzo) volti a modificare la legge di approvazione del bilancio pluriennale 2024-2026. La modifica in parola si rende necessaria alla luce dell'Accordo finanziario del 16 ottobre 2023, sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in ordine alle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione, accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018 e alle quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022 e in ragione dei rilievi del MEF del 20 febbraio 2024 sulla predetta legge regionale di bilancio.

A seguito di detti rilievi, al fine di evitare l'impugnativa della legge regionale di bilancio, il Presidente della Regione si è impegnato ad avviare le iniziative legislative necessarie per apportare i richiesti correttivi alla legge di bilancio in parola. Da qui la presentazione del DDL che si esamina.

Più in generale, tanto l'Accordo finanziario dell'ottobre u.s. e i correlati rilievi del MEF appena richiamati, cui il DDL in esame fa fronte, rappresentano l'ultima tappa della complessa vicenda legislativa e giurisprudenziale del ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto del 2018 e delle quote di disavanzo successivamente non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

Appare opportuno premettere che, come pure rammentato dal MEF, il bilancio di previsione 2024-2026, sul quale interviene il DDL in esame, è stato predisposto con

entrambi i giudizi di parificazione dei rendiconti per l'esercizio finanziario 2020 e per l'esercizio finanziario 2021 sospesi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Il rendiconto generale 2022 è stato invece approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 427 del 26 ottobre 2023. Di conseguenza, oltre ad una discrasia temporale rispetto ai cicli di bilancio precedenti (l'ultimo rendiconto approvato dall'Assemblea regionale è quello relativo all'esercizio finanziario 2019), nel corso del 2023, così come per il 2022, non è stata approvata alcuna legge di assestamento delle previsioni di bilancio, la cui finalità consiste sostanzialmente nell'iscrivere nel bilancio dell'esercizio in corso il saldo di gestione dell'esercizio precedente (in termini di avanzo o disavanzo), svolgendo così una specifica funzione di collegamento tra le risultanze dei cicli finanziari precedenti ed il bilancio corrente in ossequio al fondamentale principio di continuità dei bilanci secondo la loro sequenza temporale.

Si osserva, altresì, che in assenza della parificazione dei rendiconti generali relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022, i dati contabili rappresentati con riferimento agli esercizi successivi non sono assistiti da quel particolare carattere di certezza discendente dalla certificazione operata dalla Corte dei conti in sede di parificazione cui compete il "controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015) su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria" (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2022).

2. I CONTENUTI DELL'ACCORDO FINANZIARIO STATO-REGIONE DELL'OTTOBRE 2023

L'Accordo finanziario del 16 ottobre 2023 sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sostituisce il precedente Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021, tra il Governo e la Regione, che prevedeva, tra l'altro, l'impegno della Regione a realizzare riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente per gli anni dal 2021 al 2029.

Il nuovo Accordo attua, con delle modifiche, la previsione di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, in deroga rispetto alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 12, del D.lgs. 118 del 2011, autorizzava la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, **in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023**, il disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto **relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022**.

Il nuovo Accordo, nel modificare quanto già era stato disposto con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 appena richiamata, autorizza la Regione a ripianare **in otto quote costanti, anziché dieci, a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.**

Circa le modalità con cui procedere al ripiano, il comma 842 dell'articolo 1 della citata legge statale stabilisce che, nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022 con l'approvazione del rendiconto 2022, la Regione provvederà a rideterminare le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 **da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030.**

In particolare, l'Accordo in questione subordina la facoltà di ripiano del disavanzo nei termini anzidetti al rispetto di una serie di impegni e condizioni poste in capo alla Regione, quali:

1. Per ciascuno degli anni 2023 e successivi e sino al completamento del ripiano del disavanzo oggetto dell'Accordo, l'impegno ad incrementare il ripiano annuale del disavanzo previsto dall'articolo 1, comma 841, della legge n. 197 del 2022 di un importo almeno pari a euro 70 milioni annui. La quota di ripiano annuale così rideterminata deve essere applicata a ciascun esercizio del bilancio di previsione.

2. L'impegno ad approvare il piano di rientro del disavanzo accertato con il rendiconto 2018 attuativo del presente accordo, cui si applicano i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, fermo restando l'impegno di ripianare annualmente il disavanzo incrementato secondo le modalità indicate al precedente punto 1).

3. Per ciascuno degli anni 2023 e successivi, sino al completamento del ripiano del disavanzo oggetto dell'Accordo, **l'impegno a non ridurre, rispetto ai risultati dell'ultimo rendiconto approvato dalla Giunta regionale** alla data di sottoscrizione dell'accordo in parola, l'ammontare degli impegni e dei pagamenti riguardanti le seguenti voci dell'allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, **ossia i trasferimenti correnti a Province, comuni, città metropolitane e altri assegni e sussidi assistenziali.**

4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e successivi, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che prevede, a fronte del beneficio del ripiano ventennale del disavanzo 2014, l'obbligo per la Regione di incrementare i pagamenti per

investimenti dal 2019 al 2026 con percentuali crescenti rispetto al valore registrato nel 2017 – l’Accordo da ultimo sottoscritto prevede l’impegno anche per gli anni dal 2027 al 2030 a riqualificare la spesa regionale attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti **in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all’esercizio 2026**.

5. L’impegno a trasmettere alla BDAP dei rendiconti 2023-2030 nel rispetto delle scadenze vigenti.

Box 1 Regime sanzionatorio previsto dall’Accordo

Si prevede che in caso di mancata realizzazione dell’obiettivo di incremento dei pagamenti per investimenti per un solo esercizio nel periodo oggetto del presente accordo, la Regione sia tenuta per l’annualità successiva ad incrementare del 100 per cento l’importo di 70 milioni di euro previsto al punto 1) dell’Accordo.

In caso di mancata attuazione degli impegni richiamati, nonché in caso di mancata riqualificazione della spesa regionale (attraverso il predetto aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti **in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all’esercizio 2026**) per due esercizi riferiti al periodo oggetto dell’accordo, verrà meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo e troverà applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Con riferimento ai rendiconti degli esercizi 2023-2030, la facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo verrà meno anche a seguito della mancata trasmissione alla BDAP:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno del rendiconto dell’esercizio precedente approvato dalla Giunta o, nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte della Giunta, del preconsuntivo;

b) entro 30 giorni dalla definitiva approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

L’Accordo contiene, poi, ulteriori previsioni concernenti il riconoscimento da parte del Governo statale alla Regione di trecento milioni di euro nell’esercizio 2023 e l’impegno dello Stato per gli esercizi successivi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, ad individuare con la prossima legge di bilancio le coperture necessarie a concorrere progressivamente all’onere derivante dall’innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.

Sono previste anche previsioni concernenti le facoltà assunzionali della Regione, sia con riguardo al personale non dirigenziale che dirigenziale, fermo restando il principio di carattere generale del contenimento della spesa per il personale.

3. I RILIEVI DEL MEF CON RIGUARDO AI CONTENUTI DELLA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO PER IL CICLO 2024-2026

Come accennato in premessa, il MEF nell’ambito della consueta dialettica Stato-Regione cui, in ossequio al principio di leale collaborazione, è improntato l’esame delle leggi regionali allo scopo di evitarne l’impugnativa davanti alla Corte costituzionale, ha mosso una serie di rilievi con riferimento alla legge regionale di bilancio 2024-2026, anche alla luce dei contenuti dell’Accordo dell’ottobre 2023 e paventando la violazione della competenza esclusiva statale in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici contabile (art. 117, comma 1, lett. e), attraverso la violazione della normativa interposta

di cui al D.lgs. n. 118 del 2011, nonché la violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. per quel che attiene al mancato rispetto dell'Accordo finanziario predetto.

Nel dettaglio, il MEF rilevava:

- che gli stanziamenti pertinenti al disavanzo finanziario da recuperare negli esercizi 2024, 2025 e 2026 (*Missione 0 - Disavanzo finanziario*) non includevano lo stanziamento per il maggior ripiano del disavanzo, per un importo almeno pari a 70 milioni di euro annui, prescritto al punto 1 dell'accordo del 16 ottobre 2023. Allo stesso tempo si segnalava che tale incremento della quota annuale di ripiano del disavanzo risultava accantonata nella Missione 20 del bilancio anziché essere stanziata nella *Missione 0- Disavanzo finanziario*, insieme alle altre quote di ripiano di competenza di ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio in esame;

- che al bilancio di previsione suddetto non risultava allegata alcuna delibera di ripiano del disavanzo e che gli stanziamenti a titolo di spese per il recupero del disavanzo stesso allocati nel bilancio facevano riferimento al piano di rientro approvato dalla Giunta a febbraio 2023 e, dunque, in epoca antecedente all'accordo sul ripiano pluriennale di ottobre 2023 che, come accennato, ha incrementato gli obblighi annuali di recupero del disavanzo già a decorrere dal 2023.

Quanto alla mancata allegazione al bilancio della delibera con il ripiano del disavanzo, il MEF, pur riconoscendo che l'Accordo non prevedeva un termine entro il quale detta delibera andasse adottata, evidenziava che come tale termine non potesse intendersi successivo all'approvazione del bilancio di previsione dovendone costituire un allegato obbligatorio. Sul punto, richiama l'articolo 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 e i principi contabili di cui ai pertinenti allegati del decreto-legislativo in parola, la cui applicazione al piano di rientro del disavanzo è prevista dal punto 2 dell'Accordo Stato-Regione del 2023. In particolare, l'art. 42 in questione, al comma 13, prevede che la delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo "*è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante*".

Il MEF riteneva, però, superabile la richiesta di impugnativa a fronte dell'impegno formale del Presidente della Regione Siciliana ad adottare "*urgentemente la delibera di ripiano attuativa dell'accordo del 16 ottobre 2023 [...] ed entro un preciso termine dalla sottoscrizione dell'impegno, da esplicitare nell'impegno stesso, e contestualmente rideterminare, con apposito provvedimento di variazione, gli stanziamenti di spesa per il recupero del disavanzo di amministrazione allocati nel bilancio di previsione apportando la relativa rettifica anche nei diversi documenti contabili ove tale dato è riportato*".

Il MEF rilevava, inoltre, una serie di incongruenze e inesattezze concernenti alcune rappresentazioni contabili.

In primo luogo, che con riferimento alla prima parte del prospetto volto a quantificare il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 di cui alla lettera A), l'importo del fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (pari a 491.546.456,50) non coincideva con il corrispondente importo indicato nel Riepilogo generale delle Entrate per Titoli e Tipologie di cui all'allegato n. 2, nonché con l'importo indicato nel prospetto concernente la Composizione del disavanzo per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato di cui all'allegato 9 (pari a 519.803.496,33).

In secondo luogo, che gli importi relativi alla lettera A) *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)* non coincidono con i corrispondenti importi iscritti in parte entrate del bilancio.

Da ultimo, con riferimento alla voce Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Delibera n. 229 del 14/09/2015, si segnala un errore materiale laddove la somma delle quote da ripianare nel triennio 2024/2026 (pari a 127.261.088) risulta superiore allo stesso disavanzo residuo al 31/12/2023 oggetto di ripiano (pari a 110.639.509,83).

Come anticipato in premessa, il DDL in esame viene presentato dal Governo regionale a fronte degli impegni assunti con il MEF per evitare l'impugnativa della legge di bilancio 2024-2026 alla luce dei suddetti rilievi, in modo da rideterminare con apposito provvedimento legislativo di variazione gli stanziamenti di spesa per il recupero del disavanzo di amministrazione allocati nel bilancio di previsione alla Missione 0, impiegando le risorse impropriamente allocate nella Missione 20; per approvare con legge il piano di recupero del disavanzo, secondo le modalità stabilite dall'Accordo di ottobre 2023 e per correggere le errate rappresentazioni contabili rappresentate dal Ministero.

4. LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 9 DEL 2024 E LA DELIBERAZIONE N. 3/2024/PARI DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA

Con specifico riguardo al ripiano del disavanzo accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018 e delle quote non ripianate alla data del 31 dicembre 2022, si rammenta, in relazione al giudizio di parifica del rendiconto generale dell'esercizio 2020, le SS.RR. della Corte dei conti hanno sospeso il suddetto giudizio sollevando, con separata ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 recante "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana", che, come già rammentato, aveva autorizzato un percorso di rientro

decennale dal disavanzo accertato con il rendiconto 2018, quindi fortemente dilazionato nel tempo rispetto a quello ordinario triennale imposto dalla disciplina contabile armonizzata di cui all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Box 2 La questione di legittimità costituzionale concernente l'ARPA (Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2024)

Si rammenta, altresì, che nel medesimo giudizio di parificazione, le SS.RR. hanno sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma Cost.

Come noto, la predetta disposizione prevedeva l'assegnazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale siciliana (ARPA Sicilia) di una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale (FSR), determinata nell'importo di 29 milioni di euro (da iscrivere sul capitolo di bilancio 413372), per lo svolgimento di attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie.

La Consulta, con la sentenza n. 1 del 2024, ha accolto la questione di legittimità prospettata dalle SS.RR. riscontrando la violazione dell'art. 117, comma 1, lett. e) Cost., in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici poiché l'ARPA non rientra tra gli enti del sistema sanitario regionale come individuati dall'art. 20 del D.lgs. 118 del 2011, sicché la Regione avrebbe illegittimamente assegnato per il finanziamento delle sue funzioni somme del FSR che sarebbero quindi state impiegate per finanziare prestazioni al di fuori del perimetro dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

La Corte ha anche accertato la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., posto che l'assunzione a carico del bilancio della Regione Siciliana – impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario – di oneri non destinati all'erogazione dei LEA si pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento ivi previsti e, dunque, con l'obbligo di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte ha rammentato che, in presenza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, alle Regioni è preclusa l'allocazione nei propri bilanci di risorse finanziarie aggiuntive per spese sanitarie ulteriori rispetto alle prestazioni essenziali, costituenti, di per sé, esborsi a carattere non obbligatorio (§§ 5.1. e 5.2. del *considerato in diritto*).

La Corte dei conti contestava l'idoneità delle norme di attuazione dello Statuto speciale, fonte di carattere pattizio caratterizzata da un peculiare *iter* di approvazione, ad operare siffatta deroga rispetto alla disciplina di cui al predetto D.lgs. n. 118 del 2011 espressiva della competenza esclusiva statale in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici ed inoltre riteneva la suddetta dilazione temporale lesiva del principio di equilibrio di bilancio ed equità intergenerazionale.

Box 3 Le norme di attuazione dello Statuto speciale

In forza dell'art. 43 dello Statuto speciale, le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana sono determinate da una commissione paritetica di quattro membri, due di nomina statale e due di designazione regionale. La nomina dei componenti di parte statale è demandata al Governo nazionale, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per gli Affari regionali. I componenti di parte regionale, invece, sono designati dal Presidente della Regione ma anch'essi formalmente nominati dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, al Ministro per gli Affari regionali. I membri della paritetica possono essere confermati o sostituiti quando si insedi un nuovo Governo statale o regionale, o quando se ne ravvisi la necessità istituzionale. Secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, la commissione paritetica è un organo consultivo e nel contempo, "*uno strumento di collaborazione*".

e raccordo tra Stato e Regioni ad autonomia speciale finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni ed interessi diversi" (sentenza n. 109 del 1995).

Le norme di attuazione degli statuti di autonomia speciale occupano una posizione del tutto peculiare nell'ambito della gerarchia delle fonti, incontrando il solo e duplice limite del rispetto dello Statuto e della Costituzione. Definite dalla Corte costituzionale come ordinarie norme aventi forza di legge, esse prevalgono sulla legge statale, in ragione del carattere "riservato e separato" che lo Statuto speciale attribuisce a tale fonte. Si tratta, inoltre, dell'unica fonte normativa avente forza e valore di legge rispetto al cui *iter* di approvazione non è previsto alcun coinvolgimento del Parlamento nazionale. Inoltre, secondo la dottrina e la prassi costante, il testo proposto dalla Commissione paritetica è "intangibile" nel senso che il Governo nazionale può accettarlo o meno, ma non può modificarlo nel merito (le sole integrazioni ammissibili sono infatti di natura formale).

Gli schemi di decreti legislativi che recepiscono le norme di attuazione, una volta "determinati" dalla Commissione paritetica, vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, promulgati dal Presidente della Repubblica, per l'appunto nella veste formale di decreti legislativi e trasmessi al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il giudice contabile, in forza della suddetta norma di dubbia legittimità costituzionale, si era verificato un sottodimensionamento del valore complessivo degli stanziamenti a titolo di spese per il recupero del disavanzo di amministrazione allocati nel conto del bilancio della Regione con la immediata conseguenza della compressione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione di fine esercizio.

Allo stesso modo, nel giudizio di parifica sul rendiconto 2021, la Corte dei conti, riscontrate le medesime doglianze, ha risollevato la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 7 del decreto legislativo n. 158/2019 - nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, applicata *ratione temporis* - e dell'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2021, sospendendo, come per il rendiconto precedente, il relativo giudizio di parifica.

Nel frattempo però, con legge statale, ovvero con i commi da 841 a 845 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come precedentemente ricordato, si è consentito alla Regione un nuovo percorso di rientro decennale, a quote costanti, del disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, a decorrere dall'esercizio 2023, che ha portato all'elaborazione del piano di rientro di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 67 del 10 febbraio 2023, i cui contenuti sono stati poi trasfusi nell'allegato 18 alla legge di bilancio regionale 2023-2025 (LR n. 3 del 2023).

Dette disposizioni del legislatore statale sono state oggetto di successiva modifica per effetto dell'intervenuto accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023 in materia di ripiano del disavanzo con il quale, come già detto, è stata ridotta da dieci ad otto anni la durata massima del ripiano del disavanzo accertato con il rendiconto 2018 e modificati i correlati impegni posti in capo alla medesima Regione. Tuttavia, ad avviso delle SS.RR. territoriali, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale

della disciplina in vigore nell'esercizio oggetto di parificazione non è destinata a mutare nel rinnovato quadro normativo delineatosi a partire dal 2023, in quanto è funzionale a perimetrare con precisione la dimensione finanziaria delle singole partizioni del disavanzo residuo a chiusura del 2021 e a proiettare ciascuna componente, dapprima nell'esercizio 2022, e, di conseguenza, anche nel futuro piano di rientro che la Regione siciliana dovrà seguire a decorrere dal 2023, in conformità al nuovo regime normativo adesso delineato dall'art. 1, commi 841-843, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. (Deliberazione n. 1/2024/PARI).

4.1. I contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 2024

Da ultimo, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al rendiconto 2020, la Corte costituzionale si è pronunciata con la recente sentenza 26 gennaio 2024 n. 9 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 nel testo vigente nel 2020, nonché delle connesse disposizioni regionali che hanno interessato gli stanziamenti per il ripiano del disavanzo ricadenti nella competenza dell'esercizio 2020 (articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30; articolo 110, commi 3, 6 e 9, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9).

La Corte costituzionale ha riconosciuto l'illegittimità delle predette disposizioni rispetto agli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio e ha risolto la questione della sussistenza o meno della competenza delle suddette norme di attuazione dello Statuto ad intervenire in materia contabile operando deroghe alla disciplina ordinaria di carattere generale.

Sul punto, il giudice costituzionale ha rilevato che il raffronto del contenuto del decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale con la fonte statutaria della Regione siciliana non consente di ricondurre il suo oggetto agli artt. 14 e 17, nella considerazione che nel perimetro di attribuzione della potestà legislativa esclusiva e concorrente non sono contemplate anche la contabilità e la disciplina del bilancio (§ 6.2.1. del *considerato in diritto*).

Inoltre, la Corte ha rammentato i propri costanti orientamenti circa l'illegittimità delle norme che consentono un «*indebito trascinarsi nel tempo*» del disavanzo stesso, ribadendo come il riassorbimento del disavanzo in periodi che vanno ben oltre il ciclo di bilancio ordinario comporti una lesione a tempo indeterminato dei precetti costituzionali di cui agli articoli 81, 97, comma 1 e 119, comma 1, che finisce per disincentivare il

buon andamento dei servizi e le buone pratiche ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (§ 6.3.1. del *considerato in diritto*).

4.2. La deliberazione n. 3/2024/PARI

Successivamente alla decisione n. 9 del 2024 della Consulta, preso atto della definizione dei giudizi incidentali da parte della Corte costituzionale, il giudizio di parificazione del rendiconto 2020 è stato riassunto d'ufficio con l'ordinanza del Presidente della Sezioni riunite n. 1/2024/SSRR/PARI del 29 gennaio 2024 e a seguito dell'instaurazione del contraddittorio è intervenuta la deliberazione n. 3/2024/SSRR/PARI che non ha parificato il rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 2020.

Con specifico riferimento al ripiano del disavanzo, le SS.RR. hanno sottolineato che ove non fosse stata approvata la speciale disciplina di attuazione dello Statuto, gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 2020 avrebbero dovuto rispettare gli obblighi di programmazione imposti dall'art. 42, comma 12, primo e terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero stati, complessivamente, differenti e superiori a quelli iscritti nel *Conto del bilancio* oggetto del giudizio di parificazione.

Al fine del diniego di parifica del rendiconto, il percorso motivazionale ha fatto perno sulla circostanza che *“le violazioni accertate avessero riverberato effetti pregiudizievoli sulle “voci portanti” del bilancio, ossia su quelle poste idonee a sostenere la tenuta complessiva del documento contabile in termini di copertura, sostenibilità ed equilibrio”* [...] e che *«non può essere disconosciuto che, in generale, la corretta allocazione degli stanziamenti pertinenti al recupero del disavanzo finanziario costituisca una “voce portante” del bilancio degli enti territoriali»*.

5. IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SECONDO IL PIANO DI RIENTRO

Come prima detto, il disegno di legge ha tra le finalità quella di adempiere agli impegni presi dalla Regione (nota prot. 4759 del 6 marzo 2024) con il Governo nazionale nell'ambito della procedura di esame delle leggi regionali e delle relative questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione. Tra gli impegni quello di provvedere, entro il 31 marzo dell'anno in corso, ad adottare la delibera di Giunta di ripiano attuativa dell'accordo del 16 ottobre 2023, in coerenza con i principi contabili di cui all'articolo 42, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 e al paragrafo 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 del medesimo decreto (si rinvia al box successivo per un richiamo ai suddetti principi contabili).

Box. 4 La disciplina sul piano di rientro ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 118 del 2011

Secondo il paradigma generale stabilito dall'articolo 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 *"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale"*

Al paragrafo 9.2.25 dell'Allegato 4/2 del medesimo decreto legislativo, 9.2.25, viene stabilito il contenuto del piano di rientro. Infatti, la relativa deliberazione che approva il piano di rientro deve contenere:

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro;
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione;
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Al paragrafo 9.2.26 del medesimo allegato è previsto inoltre che se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio.

Al paragrafo 9.2.30 si stabilisce che il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:


- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

Si evidenzia, al riguardo, che il piano di rientro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011, deve essere sottoposto al parere del Collegio dei revisori.

Il piano di rientro mostra l'andamento del disavanzo di amministrazione della Regione dall'esercizio finanziario 2018 fino all'esercizio finanziario 2050 secondo le relative proiezioni e tenendo conto sia di quanto ripianato negli anni passati che della programmazione per gli anni seguenti. Il seguente grafico riporta il suo andamento fino agli esercizi finanziari di programmazione dell'ultima legge di bilancio regionale approvata (Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026"), mostrando come da un risultato pari a 7.313.398.074 per l'esercizio finanziario 2018 si arrivi, per l'esercizio finanziario 2022 (ovvero l'ultimo esercizio finanziario per cui la Regione ha approvato, con delibera di giunta n. 427 del 26 ottobre 2023, il Rendiconto generale per la Regione siciliana) ad un importo pari ad euro 4.034.590.319.

Fig. 1 Disavanzo finanziario della Regione finanziario dal 2018 al 2026 secondo il Piano di rientro allegato al ddl n. 717 (in euro).



Fonte: Proprie elaborazioni da piano di rientro allegato al DDL.

Secondo i dati di preconsuntivo del Governo regionale per l'esercizio finanziario 2023, il disavanzo finanziario scende ad un importo pari ad euro 3.859.446.275 per poi riportare ulteriori riduzioni negli anni successivi fino ad arrivare ad un risultato previsto pari ad euro 3.348.181.773 nel 2026.

La seguente tabella mostra invece il disavanzo secondo un'altra prospettiva, cioè tenendo conto delle quote da ripianare annualmente da parte della Regione, della quota ripianata effettivamente e della quota non ripianata nell'esercizio secondo il medesimo

piano di rientro per il periodo finanziario che va dal 2019 al 2022, e solo della quota del disavanzo da recuperare per il periodo che va dal 2023 fino al 2026 (in quanto esercizi finanziari su cui non ci sono risultanze approvate con rendiconto ma solo dati provvisori).

Tab. 1 Disavanzo da ripianare nell'esercizio, disavanzo ripianato e disavanzo non ripianato dal 2019 al 2023 – Disavanzo da ripianare nell'esercizio dal 2023 al 2026 secondo il piano di rientro allegato al ddl n. 717 (in euro).

Esercizio finanziario	Disavanzo da ripianare nell'esercizio	Disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo non ripianato nell'esercizio
2019	1.486.505.965	0	1.486.505.965
2020	1.828.712.215	440.367.779	1.406.822.243
2021	1.801.687.275	797.339.452	1.749.028.493
2022	2.143.017.484	2.146.418.087	0
2023	175.144.044	-	-
2024	170.421.500	-	-
2025	170.421.500	-	-
2026	170.421.500	-	-

Fonte: Proprie elaborazioni da piano di rientro allegato al DDL.

Dalla tabella precedente si evince innanzitutto l'effetto, sul disavanzo da recuperare dall'esercizio finanziario 2020 in avanti, della decisione n. 3/2024/PARI delle Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana di non parifica del Rendiconto della Regione 2020 che porta a 1.828.712.215 il disavanzo da recuperare (la deliberazione della Giunta Regionale n.462 del 19 novembre 2021 con cui si approvava il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 e su cui è stato espresso il suddetto giudizio di parifica riportava un disavanzo da recuperare per il medesimo esercizio di euro 421.889.971,85, quindi 1.406.822.242,73 inferiore a quello riportato nel piano di rientro). Si evince, sempre per il 2020, la correzione del dato sul disavanzo ripianato rispetto sempre a quello del Rendiconto 2022 presentato dalla Giunta, che ammonta ad euro 440.367.779 (invece che euro 576.433.206,51 così come riportato nel Rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2020 approvato in giunta e sottoposto al giudizio di parifica).

L'effetto a ritroso dell'aggiustamento del dato sul disavanzo a seguito della decisione di non parifica prima citata produce effetti negli anni a seguire nei quali, al disavanzo da recuperare nell'anno precedente, si sommano le relative quote di competenza. Nel 2021, ad esempio, il disavanzo da ripianare nell'anno ammonta ad euro 1.801.687.275, e nonostante il disavanzo ripianato nell'esercizio pari ad euro 797.339.452, quello non ripianato ammonta a 1.749.028.493.

Sempre osservando la tabella precedente, la quota da ripianare nell'esercizio 2022, sale ulteriormente, arrivando ad un importo pari ad euro 2.143.017.484. Tuttavia, l'esercizio finanziario gode di un ampio risultato di amministrazione (Rendiconto della

Regione approvato con delibera n. 427 del 26 ottobre 2023) che porta la quota ripianata ad euro 2.146.418.087,29 e riduce a zero la quota non ripianata per l'esercizio. Si precisa, tuttavia, che la procedura di parifica del Rendiconto della Regione 2022 è ancora in corso e pertanto i dati non sono stati ancora avallati dal giudice contabile.

Negli anni successivi, il piano di rientro segue le quote di competenza, riportando per il 2023 una quota da ripianare pari a 175.144.044 e poco meno negli anni successivi (si rinvia alle tabelle seguenti per lo schema sul piano di riparto del ripiano fino al 2050). Il piano di rientro non riporta per l'esercizio finanziario 2023 (e quindi nemmeno per gli anni successivi) altri dati se non la quota di competenza da ripianare, in quanto il ciclo di bilancio non vede ancora un rendiconto almeno approvato dalla Giunta regionale. Tuttavia, è utile il confronto con i dati di preconsuntivo di cui alla nota integrativa allegata al disegno di legge in esame – che aggiorna la nota dall'ultima legge di bilancio della Regione per il 2024 – in cui emerge un disavanzo ripianato pari ad euro 2.718.680.858,67, a fronte di una quota di disavanzo da ripianare nell'esercizio finanziario 2023 di solo 438.498.419,07 di euro. Tuttavia, si ribadisce, tali dati sono ancora provvisori, in quanto solo di preconsuntivo.

Come è noto, il disavanzo di amministrazione è composto da diverse componenti a seconda dell'anno di formazione, ognuna di queste composte a sua volta dalla quota di competenza e dalle quote provenienti dai medesimi esercizi ma non recuperate negli esercizi precedenti. Al fine di semplificare l'esposizione, si riporta nella tabella successiva la consistenza delle diverse tipologie di quota del disavanzo confrontando l'esercizio finanziario 2018 con l'esercizio finanziario 2022.

Tab. 2 Provenienza del disavanzo e tipologie di quota nel 2018 e nel 2022 (in euro)

Provenienza del disavanzo	Tipologia di quota del disavanzo	2018	2022
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in 20 anni dal 2015 ex L. 145/2018, art. 1, co. 886	Quota di competenza dell'esercizio	914.111.555	4.722.543
	Quota non recuperata negli esercizi precedenti	424.203.627	0
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.Lgs. 118/2011, art. 3, co. 16	Quota di competenza dell'esercizio	4.268.702.669	3.858.250.489
	Quota non recuperata negli esercizi precedenti	492.542.616	0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare in 30 anni dal 2018 ex L. 145/2018, art. 1, co. 874	Quota di competenza dell'esercizio	187.218.858	171.617.287
	Quota non recuperata negli esercizi precedenti	0	0

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nei 3 esercizi considerati nel bilancio di previsione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, terzo periodo, dall'anno 2019 a seguito dell'approvazione del Rendiconto con Delibera di Giunta n. 281/2019	Quota di competenza dell'esercizio	1.026.618.749	0
	Quota non recuperata negli esercizi precedenti	0	0
Totale		7.313.398.074	4.034.590.319

Fonte: Proprie elaborazioni da piano di rientro allegato al DDL.

Il dato più importante che emerge dalla precedente tabella è che a seguito delle quote recuperate e dei risultati di amministrazione nei diversi esercizi finanziari, con particolare riferimento al dato sul risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022, imputato in ordine di anzianità di formazione del disavanzo (ai sensi del punto 9.2.30 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011), **sono interamente coperte le quote di disavanzo non recuperate negli esercizi precedenti nelle sue diverse componenti.**

Altro dato da segnalare importante è l'integrale recupero del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018. Pertanto, alla fine dell'esercizio finanziario 2022, del disavanzo derivante dall'esercizio finanziario 2018 risultano interamente ripianate non solo le quote di competenza ma anche le quote che in ciascuno degli anni successivi, secondo le risultanze dei relativi rendiconti, non venivano recuperate. Tale risultato pertanto, secondo quanto indicato dal Governo regionale nel piano di rientro, esaurisce gli effetti della disposizione inserita all'art. 9, comma 2, lett. a), del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (che ha novellato l'articolo 1, comma 841, della legge 197/2022) che autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in otto anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio finanziario 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

Box. 5 La norma derogatoria sul piano di rientro del disavanzo ai sensi del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145

Rispetto al paradigma generale disciplinato dall'articolo 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, con specifico riferimento al disavanzo accertato della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2018, l'art. 9, comma 2, lett. a), D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, modifica la disciplina dettata dalla legge di bilancio nazionale 2023 in merito alle modalità di ripiano del disavanzo.

Nello specifico la norma autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in otto anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio finanziario 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. Quindi, l'esercizio entro cui deve concludersi il recupero, in coerenza con la riduzione da 10 a 8 anni, deve avvenire entro l'esercizio 2030 (anziché entro il 2032). Inoltre, la suddetta disciplina inserisce un richiamo espresso ai principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione. Le quote del disavanzo da ripianare sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2018 e si

stabilisce, inoltre, che successivamente la Regione siciliana, a seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022 e con l'approvazione del rendiconto 2022, provvederà a rideterminare le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente.

Infine, la medesima norma ribadisce che gli impegni assunti dalla Regione sono quelli stabiliti nell'accordo del 16 ottobre 2023 e stabilisce, in caso di non ottemperanza degli stessi, il venir meno della disciplina agevolata che consente la dilazione del ripiano del debito e l'applicazione del regime ordinario disciplinato dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (ordinamento contabile delle regioni) a decorrere dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti.

Il risultato sul disavanzo derivante dal 2018 si raggiunge a seguito di un percorso in cui si innestano una serie di vicende tra cui quelle già richiamate sulle risultanze emergenti dalla non parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e del cospicuo miglioramento del risultato di amministrazione per l'esercizio finanziario 2022, derivante dal rendiconto 2022 approvato dalla Giunta. Si ricostruisce di seguito tale percorso.

Secondo il bilancio di previsione 2019-2021 della Regione, il disavanzo derivante dall'esercizio finanziario 2018 ammontava ad un totale di euro 1.943.364.991,73. Tale dato era la somma di due componenti. La prima ammontava ad euro 916.746.242,47 e riguardava le quote non recuperate all'esercizio finanziario 2018 ma che derivavano da esercizi finanziari precedenti quali quote di disavanzo non recuperate (così come riscontrabile dalla tabella 2). La seconda componente, invece, ammontava ad euro 1.026.618.749,46 e riguardava il disavanzo ordinario formatosi proprio nell'esercizio finanziario 2018 così come accertato dal rendiconto dello stesso anno.

La distinzione delle due componenti assume particolare importanza in quanto secondo le disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, la prima è da recuperare al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, la seconda invece può anche essere ripianato nel triennio considerato nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura regionale. Nel piano di rientro presentato si evidenzia come nella gestione finanziaria 2019, così come accertato nel relativo rendiconto, non viene recuperata alcuna quota del disavanzo derivante dal 2018.

Nella gestione finanziaria dell'esercizio 2020 viene recuperata una quota parziale rispetto a quanto si sarebbe dovuto recuperare. Nello specifico, per il 2020 il piano di rientro registra un recupero del disavanzo di euro 440.367.779,85, a fronte di un recupero che invece, nel rispetto dei richiamati principi contabili, sarebbe dovuto essere di 1.828.712.214,59. Si registra così un ripiano del disavanzo non effettuato di euro 1.406.822.242,73. Proprio il dato appena riportato **segnala l'adesione della Regione alle risultanze derivanti dalla non parifica del rendiconto 2020 secondo la deliberazione n. 3 del 2024 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana della Corte dei Conti, che fa seguito alla sentenza n. 9 del 2024 della Corte Costituzionale che**

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30, da cui derivano gli effetti della disciplina sostanziale di ripiano decennale del disavanzo derivante dall'esercizio 2018 seguita dalla Regione.

Box. 6 La relazione del Presidente della Sezione regionale di controllo del 24 febbraio 2024 sul giudizio di parifica del Rendiconto della Regione 2020

Con la deliberazione n. 3 del 2024 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana della Corte dei Conti, pronunciandosi la decisione definitiva sul Rendiconto generale 2020 dichiara l'illegittimità degli stanziamenti definitivi pertinenti al disavanzo finanziario da recuperare nel 2020 iscritti nei capitoli nn. 1, 4, 6, 14, 15 del Conto del bilancio, nella misura in cui non registrano lo stanziamento per il complessivo maggiore importo di 1.634.375.715., nonché l'illegittimità delle tabelle inerenti alle componenti del disavanzo di amministrazione, poiché non prevede l'esatta quantificazione, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, delle quote ripianate e da ripianare nel corso dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce, in attuazione delle rispettive discipline. Infatti, l'importo del disavanzo da recuperare nel 2020 e derivante dall'esercizio finanziario 2018 dichiarato dalla Regione per l'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 sul ripiano decennale, ammontava nel Rendiconto presentato dalla Giunta regionale a soli 421.889.971,85.

Anno 2020, quantificazione degli stanziamenti definitivi in applicazione dell'art. 42, comma 12, primo periodo e terzo periodo, del d.lgs. n. 118/2011 e raffronto con gli stanziamenti effettivi di bilancio

COMPONENTI DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2018	IMPORTO	CAPITOLI DI BILANCIO	STANZIAMENTI 2020 DA RENDICONTO GENERALE	DA STANZIARE AI SENSI DELL'ART. 42, C. 12, PRIMO E TERZO PERIODO	DIFFERENZA
			A	B	
DISAVANZO FINANZIARIO RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE (stanziamento volto al recupero del disavanzo presunto derivante dalla gestione del 2019)		1	40.000.000,00		
DISAVANZO 2014 E RETRO	1.338.315.181,92		99.552.334,87	438.915.236,25	-339.362.901,38
residuo al 31 dicembre 2018	914.111.555,20	4	57.131.972,20	57.131.972,20	0,00
quote non recuperate al 31 dicembre 2018	424.203.626,72		42.420.362,67	381.783.264,05	-339.362.901,38
DISAVANZO 2015 DA RIACC. STR.	4.761.245.284,17		213.435.133,43	607.469.225,86	-394.034.092,43
residuo al 31 dicembre 2018	4.268.702.668,62	6	164.180.871,87	164.180.871,87	0,00
quote non recuperate al 31 dicembre 2018	492.542.615,55		49.254.261,56	443.288.353,99	-394.034.092,43
DISAVANZO GESTIONE 2017 (ripiano ai sensi del comma 874 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)	187.218.858,42	14	6.240.628,61	6.240.628,61	0,00
DISAVANZO GESTIONE 2018	1.026.618.749,46	15	102.661.874,95	581.750.624,69	-479.088.749,74
TOTALE	7.313.398.073,97		461.889.971,86	1.634.375.715,41	-1.172.485.743,55

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana (ordinanza di rimessione n. 1/2023/SSRR/PARI, punto n. 2.1., parte in fatto)

A quanto appena riportato si aggiunge, tra l'altro, l'illegittimità per il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 della quota dei vincoli di trasferimenti per la parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per l'importo di 29.000.000, nonché la non regolarità del prospetto relativo al Risultato di amministrazione in allegato al Rendiconto, nelle diverse componenti per un importo complessivo di euro 176.679.726,46.

Nel 2021, il piano di rientro presentato dalla Regione allegato al disegno di legge mantiene, per il rispetto del principio di continuità del bilancio, la medesima impostazione ma risente degli effetti dell'applicazione della legge regionale 30 del 2021 che fa seguito al decreto legislativo n. 8 del 2021, la quale rinvia le quote di ripiano del disavanzo ricadenti nell'esercizio finanziario 2021 derivante dal 2018 all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. Infine, nel 2022 il totale recupero del disavanzo 2018 grazie al conseguimento del risultato di amministrazione ampiamente positivo.

Si riporta, infine, il piano di recupero, così come modificato dall'articolo 1 del presente disegno di legge e in ottemperanza all'Accordo del 16 ottobre 2023, relativo al disavanzo finanziario accertato con il rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2022 (ovvero dell'ultimo anno preso in considerazione nel piano di rientro per i dati di consuntivo), che riporta per ciascuna componente di formazione le quote che afferiscono a ciascun anno del periodo che va dal 2019 fino al 2050.

Tab. 3 Piano di recupero del disavanzo al 2022 secondo il Piano di rientro allegato al disegno di legge 717

	Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in 20 anni dal 2015 ex L. 145/2018, art. 1, co. 886 - QUOTE DI COMPETENZA	Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2018 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281/2019	Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2019 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 356/2020	Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.Lgs. 118/2011, art. 3, co. 16 - QUOTE DI COMPETENZA	Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.Lgs. 118/2011, art. 3, co. 16 - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2018 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281/2019	Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.Lgs. 118/2011, art. 3, co. 16 - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2019 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 356/2020	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare in 30 anni dal 2018 ex L. 145/2018, art. 1, co. 874 - QUOTE DI COMPETENZA	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare in 30 anni dal 2018 ex L. 145/2018, art. 1, co. 874 - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2019 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 356/2020	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE DI COMPETENZA	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2019 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 356/2020	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2020 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 462/2021	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2021 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 54/2023	Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare nei 2 esercizi di durata della corrente legislatura regionale considerati nel bilancio di previsione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, terzo periodo, dall'anno 2021 a seguito dell'approvazione del Rendiconto con Delibera di Giunta n. 356/2020	TOTALE disavanzo al 31/12/2022 (approvazione dg 427 del 26/10/2023)	
Anno formazione	2014	2018	2019	2015	2018	2019	2017	2019	2018	2019	2020	2021	2019		
Anno rata	a1)	a2)	a3)	b1)	b2)	b3)	c)	c1)	d)	d1)	d2)	d3)	e)		
Rata	N.														
2019	1														
2020	2														
2021	3														
2022	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	5	4.722.543,49	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	175.144.043,97
2024	6	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2025	7	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2026	8	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2027	9	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2028	10	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2029	11	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2030	12	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2031	13	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2032	14	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2033	15	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2034	16	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2035	17	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2036	18	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	170.421.500,48
2037	19	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2038	20	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2039	21	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2040	22	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2041	23	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2042	24	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2043	25	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2044	26	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2045	27	-	-	-	164.180.871,87	-	-	6.240.628,62	-	-	-	-	-	-	170.421.500,49
2046	28	-	-	-	82.090.435,94	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	88.331.064,55
2047	29	-	-	-	-	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	6.240.628,61
2048	30	-	-	-	-	-	-	6.240.628,61	-	-	-	-	-	-	6.240.628,61
2049								6.240.628,61							6.240.628,61
2050								3.120.314,31							3.120.314,31
		4.722.543,49	-	-	3.858.250.488,95	-	-	171.617.286,87	-	-	-	-	-	-	4.034.590.319,30